CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2905

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOFFARDI INES, ALLEGRI, ALLOCCA, AMADEO, ANSELMI TINA, BALASSO, BARBI, BIANCHI FORTUNATO, BIANCHI GERARDO, BIONDI, BORRA, BOSCO, BOVA, CALVETTI, CALVI, CARENINI, CATTANEI, CICCARDINI, COMPAGNA, ERMINERO, FIORET, FUSARO, GITTI, GRASSI BERTAZZI, GUNNELLA, HELFER, IANNIELLO, ISGRO', LOBIANCO, MANCINI VINCENZO, MAROCCO, MERENDA, MERLI, MONTI, NICOLINI, NUCCI, PISICCHIO, PISONI, PITZALIS, RAUSA, REVELLI, SALOMONE, SANGALLI, SANTI, SCHIAVON, SGARLATA, SQUICCIARINI, STELLA, TANTALO, TRAVERSA, VAGHI, VECCHIARELLI

Presentata il 10 dicembre 1970

Modifica degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e ripristino degli articoli 9, 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il personale degli uffici del lavoro fin dal lontano 1949 ha svolto, in aggiunta a quelli di istituto, propri degli uffici stessi, compiti di materia di previdenza e di assistenza « pagamento di indennità e sussidi di disoccupazione, compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, revisione dei libretti personali assistenziali INAM » per conto, rispettivamente, dell'INPS, del SENELCUA e dell'INAM.

L'intera materia fu in seguito regolamentata da apposite norme di legge che determinarono i numerosi compiti da espletare (articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562 e decreto ministeriale 7 maggio 1957), il computo del compenso spettante al personale per tali particolari prestazioni (articolo 15 della citata legge n. 562/1956 e articolo 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628) ed infine l'onere posto a carico degli enti di previdenza e assistenza per conto dei quali venivano svolti i compiti in parola (articolo 15 della legge 6 maggio 1956, n. 562, modificato dall'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336).

Fu così corrisposto a tutto il personale, con il relativo onere a carico dello speciale contributo versato al tesoro dello Stato dagli enti su indicati, un premio mensile che al 31 dicembre 1964 era pari a circa lire 83 per punto di coefficiente.

Intanto, come si ricorderà, a partire dal 1962 veniva attribuito – in via provvisoria ed

in attesa della revisione del trattamento economico – a tutto il personale statale un assegno mensile, integrativo dello stipendio, pari a lire 70 per punto di coefficiente, ovviamente a carico del tesoro dello Stato.

In sede di conglobamento dell'assegno mensile nello stipendio, attuato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, delle 83 lire per punto di coefficiente, godute quale premio speciale per l'espletamento dei suaccennati compiti delegati dal personale del Ministero del lavoro, lire 70 furono conglobate nello stipendio, mentre le restanti lire 13 per punto di coefficiente costituirono la misura del premio stabilito nell'articolo 19 comma primo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 5 giugno 1965.

Tale assegno integrativo per altro non fu mai attribuito al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonostante che apposito disegno di legge (atto Senato 2438) abbia avuto l'unanime voto favorevole sia della Commissione finanze e tesoro che dalla Commissione lavoro del Senato, ma non poté essere discusso per fine legislatura. Mentre ad altre categorie similari tale assegno integrativo fu loro concesso (finanziari, segretari provinciali e comunali, medici e veterinari provinciali).

Veniva con ciò consumata e consolidata, a danno del personale del Ministero del lavoro, una grave ingiustizia sperequativa, dal momento che, mentre lo stipendio di tutti indistintamente i dipendenti statali lievitava di un importo pari a lire 70 per punto di coefficiente, una tale lievitazione per i dipendenti del Ministero del lavoro avveniva a decurtazione di quel premio speciale ad essi dovuto a causa dell'espletamento di particolari compiti, svolti in aggiunta a quelli d'istituto, per conto di enti ed a carico degli stessi.

Cosicché l'espletamento dei compiti in parola – che, per rimanere al solo campo del pagamento dell'indennità di disoccupazione, comportano notevole impegno (circa 90 miliardi l'anno) e pesanti responsabilità penali ed amministrative – è oggi remunerato con il modestissimo corrispettivo di lire 13 per punto di coefficiente (mediamente il compenso ammonta a 2000 lire mensili ! ! !).

Si rende pertanto necessario rivalutare, in favore del personale in questione, il premio speciale.

Il provvedimento non comporta oneri a carico dello Stato, in quanto ad essi si farà fronte prelevando i fondi occorrenti dal capitolo 3543 dello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro che reca apposita imputazione (contributo degli enti per il pagamento del premio speciale al personale del Ministero del lavoro) e che ha una entrata di lire 3.240.000.000, mentre per la stessa imputazione è prevista in uscita al capitolo 1095 del bilancio di previsione del Ministero del lavoro una spesa di appena 540.000.000 !

In pratica mentre al personale venivano decurtati i proventi ad essi dovuti per il lavoro da essi prestato agli enti di previdenza e assistenza citati, il tesoro ha continuato ad incassare da essi oltre 7.000.000.000 l'anno, spendendone per il personale solo cinquecentoquaranta milioni ! Inoltre, ed è veramente sintomatico un tal fatto, del personale le cui competenze accessorie furono regolamentate dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, il solo personale del Ministero del lavoro non ha avuto il giusto riconoscimento dei suoi diritti, infatti postetelegrafonici e ferrovieri hanno avuto riconosciute particolari consistenti competenze accessorie, a carico del tesoro dello Stato, con recenti provvedimenti di legge (legge 11 febbraio 1970, n. 29 e 11 febbraio 1970, n. 34), come pure un particolare trattamento, oltre a quello già goduto, hanno avuto recentemente riconosciuto i finanziari (finanze, tesoro, programmazione, partecipazioni statali, Corte dei conti) sempre con oneri a carico dello Stato, con legge 28 ottobre 1970, n. 777.

Onorevoli colleghi, per eliminare una così palese ingiustizia di cui è vittima tutto il personale del Ministero del lavoro – che, come è noto, è costretto ad operare in particolare situazione di disagio acuitosi anche a seguito del notevole aumento del lavoro, nello espletamento dei compiti delegati derivante dall'attuazione delle recenti leggi sul collocamento dei lavoratori agricoli e sullo Statuto dei lavoratori – abbiamo predisposto l'unito disegno di legge, che come già detto non comporta oneri a carico dello Stato ed al quale vorrete accordargli il vostro consenso e la vostra approvazione.

Esso è composto di un solo articolo; mentre abroga gli articoli 18, secondo comma, e 19, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, richiama contestualmente in vita gli articoli 9, 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ripristinando l'indennità di vigilanza in favore degli ispettori del lavoro ed il premio speciale in favore del restante personale del Mi-

nistero del lavoro (amministrazione centrale, uffici del lavoro, collocatori comunali e amministrativi dell'ispettorato del lavoro).

Anche le spese relative agli articoli 9 e 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628, non comportano oneri a carico dello Stato essendo esse finanziate dai contributi, a carico degli enti e delle aziende, con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il secondo comma dell'articolo 18 ed il primo e secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Dalla stessa data restano integralmente in vigore gli articoli 9, 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628.